

Privati, cessioni e sconti in fattura 2021 da comunicare entro il 29 aprile

Calendario in evoluzione. Per i soggetti Ires e le partite Iva un emendamento sposta il termine della dichiarazione al 15 ottobre: ciò vale anche per gli immobili di questi contribuenti che, in quanto condominiali, hanno beneficiato del superbonus

Giorgio Gavelli

Niente più corsa contro il tempo per inviare, entro il 29 aprile, la comunicazione alle Entrate di opzione di cessione del credito o di sconto in fattura da parte di soggetti Ires e titolari di partita Iva «tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022».

Se divenisse definitivo l'emendamento approvato dalle commissioni riunite Ambiente-Attività produttive della Camera al DL 17/2022, questi soggetti avranno tempo sino al 15 ottobre.

Ricordiamo, in primo luogo, che la comunicazione dell'opzione in scadenza il 29 aprile riguarda il primo beneficiario della detrazione, che trasferisce a un qualunque soggetto terzo (banca, fornitore eccetera) il proprio bonus 2021 sotto forma di credito d'imposta.

I trasferimenti successivi (per esempio da banca a banca o da fornitore a banca) non scadono il 29 aprile e non vengono trasmessi con il modello approvato lo scorso 3 febbraio ma direttamente sulla piattaforma delle Entrate. Per cui non sono interessate dalla possibile modifica.

Il primo trasferimento è quasi sempre operato da un "privato", soggetto Irpef, che cede a terzi la propria detrazione per monetizzarla e non portarla in dichiarazione. Queste comunicazioni - per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue 2020 - continueranno a dover essere effettuate entro il 29 aprile, anche se riguardano interventi condominiali. Scadranno, invece, al 15 ottobre le comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate da:

- imprese e professionisti che hanno sostenuto su immobili strumentali o immobili merce (solo per imprese) interventi agevolati ecobonus o sismabonus (alle varie percentuali di detrazione) o di bonus facciate;
- imprese e professionisti che fruiscono del superbonus 110% come condomini per interventi alle parti comuni nell'ambito di condomini a prevalenza abitativa;
- altri soggetti Ires ammessi dal comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio a fruire del superbonus: Iacp ed enti assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alcuni enti del cosiddetto Terzo Settore (Onlus, Adv e Aps) nonché associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente, queste ultime, agli interventi operati su immobili adibiti a spogliatoi.

Una prima riflessione riguarda i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare: se l'emendamento verrà approvato nel testo oggi conosciuto, che riserva la scadenza del 15 ottobre a coloro che «sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022», per questi soggetti le comunicazioni dovrebbero mantenere la scadenza del 29 aprile, soluzione assai poco sistematica.

Per le partite Iva non Ires, premes-

Le due date

29

APRILE 2022

È la scadenza "normale" per tutte le persone fisiche che debbano effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito dei bonus edilizi. Chi effettua la detrazione, invece, non deve fare comunicazioni

15

OCTOBRE 2022

I soggetti Ires e i titolari di partita Iva «tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022» possono aspettare sino al 15 ottobre 2022 per la comunicazione alle Entrate, sempre che non abbiano scelto di detrarre il bonus in dichiarazione



PUGLIA

I NUMERI DELLA DESTINAZIONE

Cuore autentico del Mediterraneo, terra di sole e ospitalità, la Puglia è amata per il suo mare cristallino e le spiagge, a cui seguono paesaggi rurali e borghi storici. I turisti che scelgono la Puglia apprezzano le esperienze enogastronomiche, le località che offrono grandi manifestazioni, festival, eventi della tradizione, esperienze uniche da vivere in natura o in contesti autentici come i borghi.

ARRIVI 3,3 milioni
TURISTI SODDISFATTI DELL'ESPERIENZA 83%
TURISTI INTENZIONATI A TORNARE 73%

viaggiareinpuglia.it

UN PO' DI NUMERI DEL PATRIMONIO TURISTICO DELLA PUGLIA

276 PRODOTTI ALIMENTARI TRADIZIONALI	17 FARI	57 AREE PROTETTE	5 BENI UNESCO	2 MARI	188 MASSERIE DIDATTICHE	OLTRE 800 KM DI COSTA	PIÙ DI 25 VITIGNI AUTOCTONI
---	------------	---------------------	------------------	-----------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

LA PROVENIENZA DEI TURISTI ESTERI**

19,3%	18,2%	9,8%	7,2%	5,7%	4,8%	4,5%	3,9%	3,5%	2,5%	20,5%
Francia	Germania	Svizzera	P. Bassi	Belgio	Polonia	S.U. d'America	Spagna	Austria	R. Unito	Altri mercati

LA PROVENIENZA DEI TURISTI ITALIANI**

26,1%	19,1%	14,1%	10,1%	8,1%	7,1%	6,1%	5,1%	4,1%	3,1%	2,1%
PUGLIA	CAMPANIA	LOMBARDIA	LAZIO	EMILIA	VENETIA	PIEMONTE	MARCHE	ABRUZZO	VALLE D'AOSTA	SIILIA

I COMUNI PIÙ VISITATI DELLA PUGLIA**

305 mila	VIESTE
300 mila	BARI
194 mila	LECCE

so che il rinvio non interessa gli immobili appartenenti alla sfera privata (le cui opzioni andrebbero comunque comunicate entro il 29 aprile), resta il dubbio per gli immobili a uso promiscuo (professionisti, imprenditori individuali eccetera), per i quali il bonus casa è ridotto al 50%, in forza del comma 3-bis dell'articolo 16-bis del Tuir e, per estensione interpretativa, la stessa riduzione si applica agli interventi di riqualificazione energetica, ammessi o meno al superbonus (risposte a interpello 570/202, 65/2021 e 198/2021). Dovrebbe trattarsi di immobili "privati" (scadenza comunicazione: 29 aprile), ma servirà un chiarimento ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

